

R.G. 38113/2013



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

1° Sezione civile

Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Giudice designato, dott. Guglielmo Rende, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 38113/2013 vertente

tra

DELTA TV PROGRAMS s.r.l.

con sede in Torino alla via Roma 366 (C.F. 01625280027)

elettivamente domiciliata in Torino alla via Duchessa Jolanda n. 25 presso lo studio degli avvocati Luca Pecoraro e Massimo Travostino del Foro di Torino rappresentanti e difensori

parte ricorrente

e

GOOGLE INC

con sede in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 – 1351 – California, Stati Uniti di America

YOU TUBE LLC

con sede in 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 – 1351 – California, Stati Uniti di America

elettivamente domiciliata in Torino alla via Avogadro n. 26 presso lo studio dell'avvocato Caterina Sola del Foro di Torino rappresentante e difensore unitamente agli avvocati Marco Berliri, Massimiliano Masnada, Marta Staccioli, Luigi Mansani e Pierluigi De Palma

parte convenuta e resistente

n o n c h é

GOOGLE IRELAND HOLDINGS

con sede in Dublino 2, Irlanda, 70 Sir. John, Rogerson's

elettivamente domiciliata in Torino alla via Avogadro n. 26 presso lo studio dell'avvocato Caterina Sola del Foro di Torino rappresentante e difensore unitamente agli avvocati Marco Berliri, Massimiliano Masnada, Marta Staccioli, Luigi Mansani e Pierluigi De Palma

parte convenuta e resistente

Oggetto: ricorso in corso di causa ex art. artt. 156 e seguenti della Legge 633/1941 e 669 *bis* e ss. e 700 del c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il contenuto del ricorso.

Con atto di citazione e contestuale ricorso in corso di causa ex art. artt. 156 e seguenti della Legge 633/1941 e 669 *bis* e ss. e 700 del c.p.c. del 19.12.2013, depositato in Cancelleria in data 23.12.2013, l'odierna società ricorrente Delta Tv Programs s.r.l. ha esposto quanto segue:

- essa ricorrente è una società operante nel settore dell'edizione, produzione, noleggio, distribuzione, compravendita e commercializzazione di programmi audiovisivi e televisivi;

- essa ricorrente, fra l'altro, è titolare esclusiva dei diritti di sfruttamento economico di alcune *telenovelas* di produzione sudamericana;

- in particolare, la Delta Tv Programs s.r.l. è titolare dei seguenti 18 prodotti audiovisivi per i territori dell'Italia, Principato di Monaco, Svizzera, San Marino, Malta e Vaticano:

- 1) Betty La Fea/Ecomoda;
- 2) Padre Coraje;
- 3) 009 Central;
- 4) Dolce Valentina;
- 5) Vidas Robadas;
- 6) Marilena;
- 7) Sortilegio;
- 8) Ines Durante;
- 9) Cielo Rojo;
- 10) Un volto due donne;
- 11) Vento di Passione;
- 12) Celeste;
- 13) Topazio;
- 14) Gloria sola contro il mondo;
- 15) La forza del desiderio;
- 16) I due volti dell'amore;
- 17) Fiori d'arancio;
- 18) Antonella;

- i diritti di sfruttamento economico di tali *telenovelas* vengono licenziati o sub licenziati sul territorio italiano ad emittenti televisive su scala nazionale o regionale, nell'ambito dell'attività di impresa di Delta TV;

- essa ricorrente Delta TV è altresì titolare dei diritti sulla versione italiana delle opere audiovisive in questione per aver provveduto al doppiaggio delle opere in lingua originale attraverso mezzi propri ovvero tramite contratti con terzi prestatori di servizi;

- i diritti di cui sopra comprendono, fra l'altro, quello che spetta al produttore originario o avente causa, di percepire il compenso per la cosiddetta "*copia privata*";

- essa ricorrente recentemente è venuta a conoscenza che un certo numero di episodi delle *telenovelas* predette sono stati caricati, nella loro versione italiana

prodotta da Delta TV sui siti internet youtube.com e youtube.it, ove sono accessibili direttamente e gratuitamente da tutti gli utenti internet;

- digitando il titolo delle *telenovelas* in questione elencate sul motore di ricerca google.com compare, nella prima pagina dei risultati di ricerca, il link al sito youtube.com, nel quale vengono visualizzati i links ad un certo numero di episodi della telenovela a cui l'utente è interessato;

- la visione degli episodi in parola è preceduta o accompagnata da uno spot pubblicitario, anch'esso sotto forma di filmato, ovvero come messaggio grafico di testo banner;

- tali spot e banner pubblicitari variano nel tempo, essendo oggetto di un'attività di aggiornamento costante;

- la possibilità di visionare gratuitamente da parte degli utenti di google e youtube reca ad essa ricorrente ingenti danni, poiché pregiudica lo stesso modello di business adottato da Delta TV, atteso che nessun operatore economico è disposto ad investire per rendersi licenziatario, dietro corresponsione di un prezzo, dei diritti televisivi relativi ad un prodotto audiovisivo al quale si possa accedere liberamente e gratuitamente tramite la rete internet;

- inoltre, fra i danni patiti, va altresì ricompreso quello derivante dalla mancata percezione del compenso per "*copia privata*" che Delta avrebbe avuto diritto di ricevere in relazione alla vendita di supporti (dvd/videocassette/memorie USB) destinati alla registrazione delle opere per uso privato: la disponibilità dell'opera *on line* annulla la necessità per l'utente di registrarla e conservarla, essendo reperibile in ogni momento sul sito in questione;

- inoltre, lo svilimento dell'opera conseguente alla sua diffusione pubblica mediante internet e alla sua libera gratuita accessibilità impedisce o riduce considerevolmente il numero di passaggi su emittenti televisive con conseguente riduzione anche del compenso sopra indicato, gestito per conto della SIAE dall'APT (Associazione Produttori Televisivi), tenuto anche conto che le trasmissioni su siti quali youtube.com non sono considerate equivalenti a quelle televisive e la durata delle stesse non sono oggetto di computo ai fini della determinazione della predetta indennità di copia privata;

- essa ricorrente, preso atto delle suddette asserite violazioni dei propri di diritti di sfruttamento economico delle opere per cui è procedimento, ha quindi diffidato le convenute a: 1) interrompere la trasmissione delle predette opere attraverso il sito youtube.com e rimuovere tutto il materiale che contenesse diritti di proprietà intellettuale di Delta Tv Programs s.r.l.; 2) astenersi dal perpetuare nuove e ulteriori violazioni impedendo il caricamento sul sito internet di ulteriore materiale in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Delta TV Programs; 3) risarcire i danni prodotti da tali violazioni.

Sulla base di dette premesse, la parte ricorrente, dopo aver altresì argomentato in punto di diritto e indicato le proprie conclusioni in punto di merito (fra l'altro: "*accertare e dichiarare la violazione da parte dei convenuti dei diritti di proprietà intellettuale di Delta ed in particolare dei diritti di sfruttamento economico delle*

telenovelas di cui al punto 6 della narrativa in fatto”; - condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi da Delta derivanti dalla violazione dei predetti diritti che si quantificano preliminarmente in Euro 13.097.000,00 valorizzando il prezzo del consenso relativo alle licenze per i diritti free TV e delle licenze Pay TV esclusive o nella maggiore o minore misura che risulterà in corso di causa, a cui dovrà aggiungersi il mancato compenso per copia privata da quantificarsi in corso di causa”) ha richiesto testualmente, in sede cautelare, quanto segue:

“In via cautelare

Accertato che quanto posto in essere dai convenuti e descritto nella narrativa in fatto viola i diritti di proprietà intellettuale di Delta

[1] - *ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui agli art 158, 169, e 170 L. 633/1941, ovvero ai sensi dell’art. 700 c.p.c. la cancellazione o comunque la rimozione dai propri sistemi informatici o dai sistemi informatici di terzi con cui i convenuti intrattengano rapporti contrattuali per la memorizzazione e la conservazione dei files relativi alle telenovelas di cui al punto 6 della narrativa tutti i files in questione;*

[2] - *disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163 L. 633/1941, comma 1, del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ovvero ai sensi dell’art. 700 c.p.c., l’inibitoria della trasmissione o diffusione, per il tramite dei siti internet www.youtube.com e www.youtube.it delle telenovelas di cui al punto 6;*

[3] - *fissare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 156 e 163 L. 633/1941 una penale pari ad Euro 1.000,00 al giorno per ciascuna delle telenovelas di cui al punto 6 della narrativa in fatto, per ogni inosservanza a quanto disposto in accoglimento alle richieste di rimozione ed inibitoria di cui sopra”.*

2. Le difese della parte resistente Google Ireland.

Con memoria di costituzione depositata in data 12.3.2014, la resistente Google Ireland Holdings ha preliminarmente sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva, sulla base della considerazione che essa è la mera titolare del sito youtube.it e che lo stesso sito non dispone di propri contenuti ma si sostanzia in un mero reindirizzamento verso il sito youtube.com.

Pertanto, secondo la prospettazione offerta, atteso che la società Google Ireland Holdings non svolge alcun ruolo rispetto al servizio di *videosharing* fornito da Youtube LLC tramite il sito youtube.com, il legittimato passivo delle domande cautelari avanzate dalla parte ricorrente dovrebbe individuarsi nei soli soggetti gestori del sito youtube.com.

In via subordinata, la resistente Google Ireland Holdings aderisce integralmente, peraltro, alle difese – di cui *infra* - svolte dalle ulteriori resistenti Google Inc e You Tube LLC.

3. Le difese congiunte delle resistenti Google Inc e You Tube LLC.

Con congiunta memoria di costituzione, anch’essa depositata in data 12.3.2014, le resistenti Google Inc e Youtube LLC, dopo aver sollevato difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in riferimento ad alcuni prodotti

audiovisivi per cui è causa essendo scaduti i relativi diritti di licenziatario ovvero per non essere gli stessi estesi anche al territorio italiano o alla diffusione a mezzo di rete internet, hanno chiesto la reiezione di tutte le domande cautelari avanzate dalla ricorrente sulla base delle seguenti argomentazioni e considerazioni:

- è in primo luogo cessata la materia del contendere giacché Youtube LLC, una volta ricevuta la notifica del ricorso, e avendo avuto accesso alla documentazione prodotta con l'atto di citazione, è venuta a conoscenza per la prima volta degli URL (Uniform Resource Locator) relativi ai filmati presenti su youtube.com aventi ad oggetto le *telenovelas* per cui è causa (v. il doc. n. 23 del fascicolo di parte ricorrente);

- a seguito di detta intervenuta conoscenza, essa resistente Youtube LLC ha provveduto a rimuovere i relativi filmati elencati nel doc. n. 23 di controparte, con ciò determinando la cessazione della materia del contendere relativamente all'odierna fase cautelare;

- a prescindere da ciò, nessuna responsabilità può essere imputata alle resistenti Google Inc e Youtube LLC atteso che il regime di responsabilità giuridica relativo ai fornitori di servizi internet di *videosharing* è quello delineato per gli *hosting provider* dal D. Lgs. 70/2003 attuativo della Direttiva 2000/31/CE;

- prima della citazione a giudizio e della notificazione dell'odierno ricorso cautelare, nessuna diffida specifica e analitica, contenente l'elenco degli URL di cui sopra, è stata recapitata ad esse resistenti, e pertanto, nessun addebito di responsabilità può essere loro mosso, giacché la normativa sopra richiamata, come anche interpretata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria intervenuta sul punto, non prevede alcun obbligo di controllo preventivo sui contenuti che vengono caricati sul sito gestito dall'*hosting provider* al fine della fornitura agli utenti di un servizio di *videosharing*;

- da un lato, infatti, la diffida stragiudiziale del 25.3.2013 inviata da Delta TV (anteriormente all'instaurazione del presente contenzioso) era priva della precisa indicazione degli URL, dall'altro lato, deve ritenersi principio consolidato quello per cui la preventiva individuazione dei contenuti web di carattere illecito costituisce un'attività che non può gravare sul provider, ma, piuttosto, deve essere il risultato di un'attività rimessa, in primo luogo, al titolare del diritto che si afferma leso;

- a prescindere da ciò, oltre a difettare (per quanto sopra esposto) il requisito del *fumus boni iuris*, difetta altresì il requisito del *periculum in mora*, tenuto anche conto del "*lunghissimo tempo trascorso fra il verificarsi del preteso illecito, la conoscenza di detto presunto illecito acquisita da parte ricorrente ed, infine, la promozione della presente azione*" (v. pag. 25 della relativa memoria di costituzione).

4. Sul merito del ricorso cautelare qui avanzato.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Preliminarmente all'analisi delle peculiarità in fatto del presente ricorso cautelare, deve procedersi all'esame del regime giuridico applicabile in punto di

responsabilità civile per le violazioni del diritto di autore commesse dal gestore di *internet service provider* e di servizi di *videosharing*.

Come emerge dagli atti di causa, Youtube LLC eroga infatti attraverso i siti youtube.it e youtube.com un servizio di *videosharing* mediante il quale i singoli utenti possono caricare, sugli *host* messi a disposizione dal gestore, contenuti video da porre in condivisione con gli altri utenti internet, i quali, dunque, senza alcuna preventiva registrazione, posso accedere e visionare gratuitamente i predetti video, potendo altresì procedere a un commento degli stessi attraverso l'inserzione di un contenuto linguistico a mezzo di appositi *post*.

Detta attività – allo stato – deve essere inquadrata e sussunta nelle previsioni di cui al D. Lgs. 70/2003, a sua volta attuativo della Direttiva 2000/31/CE.

L'art. 16 del D. Lgs. 70/2003, rubricato come “*Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting*”, stabilisce espressamente quanto segue:

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

L'art. 17 del D. Lgs. 70/2003, rubricato come “*Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza*”, a sua volta, dispone:

“Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei

suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”.

Tali disposizioni costituiscono invero puntuale e fedele trasposizione dei principi affermati dal legislatore europeo con la Direttiva 2000/31/CE.

In particolare, sul punto, devono richiamarsi i seguenti “considerando”:

- (...) 42) *Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.*

- 43) *Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto ("mere conduit") e per la memorizzazione temporanea detta "caching" se non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa. A tal fine è, tra l'altro, necessario che egli non modifichi l'informazione che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non alterano l'integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione.*

- (44) *Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto ("mere conduit") e di "caching" e non può pertanto beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività.*

- (45) *Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirli, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima.*

- (46) *Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente*

direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione dell'accesso alle medesime.

- (47) *Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.*

- (48) *La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite”.*

Da tale quadro normativo, applicabile al caso di specie, debbono allora inferirsi, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria intervenuta sul punto (cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 24.11.2011 nel caso Scarlet contro Sabem che ha escluso la ricorrenza di un obbligo di adozione di un sistema di filtraggio preventivo in capo all'*Internet Service Provider*), i seguenti assunti:

a) non sussiste in capo a Youtube LLC alcun obbligo di preventivo vaglio dell'effettiva titolarità dei diritti d'autore posseduti da parte dei singoli soggetti che caricano i video sullo spazio di memoria a loro messo a disposizione da Youtube medesima;

b) l'unica ipotesi di responsabilità ipotizzabile in capo a Youtube LLC concerne i casi in cui detta società sia informata, anche *ab origine*, dell'illiceità del contenuto dei video caricati: sussiste infatti, in questa evenienza, responsabilità, per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, allorquando il *provider*, pur specificamente informato, non abbia rimosso i *files* segnalati dal legittimo titolare del diritto d'autore violato, ovvero sia allorquando non venga adempiuto un obbligo specifico di vigilanza *a posteriori*, sorto a seguito di apposita segnalazione o diffida.

Lo stato della legislazione attualmente vigente esclude infatti che via sia un obbligo generale di vigilanza preventiva del soggetto che eroga il servizio di *videosharing*, atteso che lo stesso si pone in una posizione di neutralità rispetto ai contenuti caricati.

D'altra parte, l'opzione normativa scelta e avallata dal legislatore nazionale ed europeo è conforme e conseguente alla natura del mezzo di comunicazione di cui trattasi: ove infatti si volesse imporre un sistema di controllo e filtraggio preventivo nei servizi di *hosting provider* ne verrebbe pregiudicata la diffusività e la capillarità della relativa comunicazione la quale si basa sull'adozione di sistemi automatici di caricamento, i quali, evidentemente, non potrebbero operare nelle modalità attuali nel caso in cui si dovesse dare attuazione a un sistema preventivo di controllo.

Il punto di equilibrio è stato allora rinvenuto in un sistema di controllo successivo e ad attivazione precipua da parte del soggetto titolare dei diritti d'autore ritenuti violati.

E' certamente vero che detta modalità di tutela implica un peculiare obbligo di *facere* (l'obbligo di sorveglianza e vigilanza in proprio) da parte del titolare del diritto d'autore violato, ma è anche vero che detta modalità è l'unica che consente di mantenere e attuare il *favor* alla diffusione dei servizi della società dell'informazione che il legislatore europeo e nazionale intende attuare e concretare.

Peraltro, quand'anche si volesse accedere alla linea interpretativa secondo cui occorre accertare in concreto se ci si trovi innanzi a un *hosting attivo* ovvero ad un *hosting passivo* (ciò che nel primo caso farebbe venir meno le deroghe di responsabilità di cui agli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 70/2003), va comunque rilevato come - allo stato del presente contenzioso - non vi sia in atti sufficiente prova che la resistente Youtube LLC operi nella fattispecie come *hosting attivo*.

Tale valutazione e conclusione potrà - tutt'al più - essere assunta e formulata all'esito dell'istruttoria e della trattazione di merito, anche a seguito della raccolta di tutti gli elementi informativi e conoscitivi del caso (con riferimento - ad esempio - ai rapporti intercorsi fra Youtube LLC e i soggetti che hanno caricato i *files* per cui è causa ovvero alle procedure in concreto avutesi nel caso qui in esame, anche con riguardo agli abbinamenti fra singolo prodotto audiovisivo e messaggio pubblicitario ad esso associato), ma, certamente, non può essere al momento accolta, giacché, come detto, non vi sono sufficienti elementi in atti.

In altri termini, allo stato, non vi sono in atti sufficienti elementi per affermare che nel caso in esame Youtube LLC non abbia operato quale prestatore neutro (quale *service provider*, e non già quale *content provider*) e che quindi non operino le menzionate deroghe di responsabilità che hanno come presupposto la precipua circostanza che il *provider* esegua un'attività di natura meramente tecnica, automatica e passiva, di modo che esso, di fatto, non conosca, né controlli, le informazioni e i contenuti trasmessi o memorizzati.

D'altra parte, è indubitabile che la visualizzazione dei video in parola sul sito youtube da parte di coloro che liberamente vi accedono concreta un utilizzo e uno sfruttamento dell'opera audiovisiva, il cui valore economico non può essere in alcun modo sottratto al legittimo titolare dei relativi diritti d'autore e di sfruttamento.

E' invero impensabile, giacché *contra legem*, che i diritti in parola (in parte identificabili con quelli di cui all'art. 78 *ter* della L.A.) possano essere violati mediante il caricamento sul sito di *videosharing* di youtube, senza che di tale violazione risponda, ai fini risarcitori, chi ha dato origine alla diffusione (ovverosia il terzo che ha caricato il video o il gestore del sito, ovvero entrambi i soggetti).

L'istruttoria e la trattazione della già incardinata causa di merito consentiranno allora, come detto, di stabilire se le legittime rivendicazioni economiche avanzate dalla parte ricorrente debbono essere rivolte esclusivamente nei confronti dei soggetti terzi che hanno caricato i video, e che hanno eventualmente anche incassato una parte degli introiti pubblicitari generati, ovvero, se, in ragione dei concreti rapporti instaurati con detti terzi o delle procedure adottate, vi sia stata altresì una compartecipazione consapevole di Youtube LLC nei termini cennati, a sua volta implicante una corresponsabilità, anche sotto il profilo civilistico e risarcitorio, per le

riscontrate violazioni del diritto di autore e dei diritti di sfruttamento economico di cui trattasi.

Calando ulteriormente detti assunti nel caso qui esaminato, va poi accertato se Youtube LLC abbia adempiuto o meno all'obbligo di controllo successivo, a *posteriori*, su di essa gravante.

In particolare, deve essere accertato se al fine di attivare l'obbligo di controllo successivo, a *posteriori*, è sufficiente una diffida generica contenente il solo titolo del prodotto audiovisivo, ovvero se, al contrario, deve essere individuato con esattezza l'URL relativo al caricamento ritenuto illecito.

Il Tribunale ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa ricorrente, che il sistema di responsabilità sopra delineato e la configurazione di Youtube LLC (allo stato del procedimento) quale mero *hosting passivo*, comportino, quale diretta conseguenza, la necessaria ricorrenza, ai fini per cui è procedimento, di una diffida specifica (contenente cioè gli indirizzi specifici compendati in singoli URL), dovendosi escludere che una generica diffida, contenente i soli titoli commerciali dei prodotti audiovisivi, sia idonea a far venire meno la neutralità del gestore, e quindi ad attivare la sua responsabilità.

Tale affermazione discende dalla natura della piattaforma tecnologica di cui trattasi che è fondata su una procedura del tutto automatizzata idonea a gestire milioni di *files*, nella quale una mera generica ricerca per nome del titolo commerciale ad esso assegnato dal suo produttore potrebbe essere del tutto inidonea a individuare un *file* video caricato illegittimamente da altri.

Le stesse brevi osservazioni tecniche redatte dal consulente di parte ricorrente (v. il doc. "B" del fascicolo di parte ricorrente) si limitano a confutare la necessità del caricamento del file "*master*" (ai fini dell'adesione alla procedura c.d. *Content id*) per il futuro monitoraggio e blocco di video già segnalati, ma presuppongono – comunque - l'avvenuta comunicazione degli URL, così confermando, implicitamente, l'imprescindibilità della loro comunicazione e indicazione ("... *In altre parole, Google potrebbe ricevere le URL dei file da monitorare/bloccare e creare in automatico l'equivalente di un profilo ContentID*" – v. pag. 2, righe 12 e 13 delle osservazioni prodotte sub doc. B del fascicolo di parte ricorrente).

La diffida stragiudiziale del 25.3.2013, rivolta da Delta TV alle resistenti, effettivamente non conteneva alcuna indicazione specifica degli URL dei video rinvenuti da Delta TV su youtube.com. (v. il doc. n. 26 del fascicolo di parte ricorrente: sebbene infatti nella diffida ivi recata è contenuta l'affermazione secondo cui "*A list of all the URL concerned is attached to this letter*", nessuna lista ad essa allegata è stata in concreto rinvenuta in allegato alla diffida in discorso e qui prodotta in giudizio).

Solo con il deposito dell'atto di citazione e contestuale ricorso cautelare, la Delta TV ha individuato gli esatti indirizzi URL ove sono allocati i video delle opere ritenute coperte da diritto d'autore (si veda il citato doc. n. 23 del fascicolo di parte ricorrente).

A seguito di tale conoscenza, i video indicati nell'elenco URL di cui trattasi sono stati rimossi dalla resistente Youtube LLC.

Di ciò viene dato atto dalla Difesa ricorrente nelle note di parte allegate al verbale dell'udienza del 9.4.2014.

Sul punto, pertanto, nulla deve disporsi, essendo venuta meno la materia del contendere cautelare.

Quanto all'ipotesi di futuro nuovo caricamento da parte di soggetti terzi, non può che ribadirsi quanto sopra affermato in punto di assenza di un obbligo generale di vaglio preventivo in capo al gestore del servizio di *videosharing*.

A ciò si aggiunga che, effettivamente, ove il titolare del diritto d'autore violato non voglia esporsi a nuove violazioni, egli ha, nel caso in esame, la scelta se continuare a monitorare *a posteriori* l'insieme dei video caricati, oppure se aderire alla procedura predisposta da Youtube LLC (il c.d. *Content Id*), mediante la trasmissione dell'opera da tutelare da cui trarre i c.d. *reference files*, idonea ad intercettare preventivamente il caricamento di *files* violativi del diritto d'autore.

Tale assetto di interessi appare allo stato un ragionevole punto di equilibrio circa le contrapposte esigenze qui apparentemente confliggenti (da un lato, la posizione soggettiva del titolare di un diritto d'autore o di sfruttamento economico dell'opera, dall'altro lato, l'esigenza di non limitare lo sviluppo dei servizi internet in discorso che, evidentemente, presuppongono un meccanismo di automazione, il quale, a sua volta, necessita per il suo governo e controllo, anche *a posteriori*, dell'uso di specifici e particolari protocolli e modalità di intervento) e, pertanto, anche sotto questo aspetto, in punto di futura inibitoria, nulla deve disporsi.

5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate dalle parti, tenuto anche conto che il mancato riconoscimento della ricorrenza del predetto requisito del *fumus boni iuris* rende altresì irrilevante delibare la sussistenza o meno del secondo requisito di legge del *periculum in mora*.

Sulla base di tali motivi, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi le domande cautelari avanzate dalla parte ricorrente Delta TV Programs s.r.l..

Sulla base del disposto di cui all'art. 669 *septies* del c.p.c., essendo già stata incardinata la relativa causa ordinaria di merito, la regolamentazione delle spese di lite afferenti al presente giudizio cautelare deve essere riservata alla definizione del cennato merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, 1° Sezione Civile - Sezione Specializzata in materia di impresa, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in corso di causa presentato da Delta Tv Programs s.r.l., nei confronti di Google Ireland Holdings, Google Inc. e YouTube LLC., visti gli art. 669 *bis* e seguenti del c.p.c., così provvede:

1) **rigetta** tutte le domande cautelari avanzate dalla ricorrente.

2) **spese al definitivo**.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Torino, 5.5.2014.

Il Giudice
dott. Guglielmo Rende